

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 02 GENNAIO 2019 N. 2 FRA I COMUNI DI CAMPAGNATICO – CINIGIANO – CIVITELLA PAGANICO – SCANSANO – MAGLIANO IN TOSCANA

Bando Assegnazione alloggi EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2025
ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 e S.m.e i.

Vista

- La Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 “*Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Legge Regionale Toscana 21 settembre 2021 n. 35 ad oggetto “Requisiti per la partecipazione al Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l’attribuzione dei punteggi- Modifiche agli allegati A e B della L.2/2019;
- La Legge Regionale Toscana n. 36 del 23.07.2025 avente ad oggetto”Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”;
- Visto il Regolamento per l’assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano in data 21/11/2019 e recepito dai Comuni nei rispettivi Consigli Comunali
- VISTA la Convenzione per la gestione associata di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata dai singoli Comuni con le Deliberazioni dei Consigli Comunali sotto riportate:
 - Deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2020 del Comune di Campagnatico;
 - Deliberazione C. C. n. 51 del 30.11.2020 del Comune di Cinigiano;
 - Deliberazione C.C. n. 54 del 10.12.2020 del Comune di Civitella Paganico;
 - Deliberazione C.C. n. 37 del 30.12.2020 del Comune di Magliano in Toscana;
 - Deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2020 del Comune di Scansano;

**IL RESPONSABILE
della gestione associata**

in attuazione della Determinazione del responsabile Area Amministrativa n. 103 (R.G. 429) del 27.10.2025

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale delle domande presentate dai partecipanti al presente bando e relativo ai Comuni di Campagnatico, Cinigiano, Civitella Paganico, Magliano in Toscana e Scansano.

Si precisa che ciascun richiedente potrà concorrere soltanto per il Comune in cui risiede oppure per quello in cui presta la propria attività lavorativa.

Le graduatorie per l'assegnazione saranno distinte per singolo Comune.

Art.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A) a norma dell'allegato A della L.R.T n. 02/2019, per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti, così come modificato dalla L.R.T. n. 36/2025:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ; tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale nel quale si partecipa. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate in comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa. Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente;

c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE. Il suddetto limite è aggiornato biennialmente dalla struttura regionale competente. Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per esigenze di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza; nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il

limite di € 16.500,00 di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto ;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in casi di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le fattispecie previste dalla L.R.T. 02/2019:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9 comma 3, lettera d) della L.R. 2/2019; 2) alloggio dichiarato inagibile dal Comune o da altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro 60 giorni; 3) alloggio sottoposto a procedure di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa. Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri salvo che costituiscono beni strumentali dell'azienda;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), d), e),
f) L.R. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle precedenti lettere a) - b) - b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'art. 9 commi 3 e 4 della L.R.T. 2/2019 tutti i requisiti, tranne quelli previsti dalle lettere a), b), b-bis) ed e), devono essere posseduti dal nucleo familiare o dai nuclei familiari di provenienza.

B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.

d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado anagraficamente conviventi;

e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.

Possono non essere inclusi nella domanda ovvero presentare domanda distinta i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

- b) le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi da almeno 2 anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare posso altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati:

- a) i componenti di coppia di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di Stati non appartenenti all'unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art: 3 DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti ai fini dell'accogliibilità della domanda, indipendentemente dalle dichiarazioni rese, oltre che per l'attribuzione del punteggio:

- Copia del documento di identità;
- Copia del Permesso di soggiorno di lungo periodo o di durata almeno biennale per motivi di lavoro subordinato o autonomo in corso di validità rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento (nel caso di cittadini extracomunitari);
- Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità;

- Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione fiscale anno 2025 relativa ai redditi 2024;
- Copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare;
- Certificazione relativa all'invalidità rilasciata dall'autorità competente (nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi);
- Attestato della competente autorità (A.U.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione) (qualora ne ricorra il caso);
- Relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione (qualora ne ricorra il caso);
- Contratto di locazione regolarmente registrato;
- Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata (qualora ne ricorra il caso);
- Documentazione Inps attestante il periodo di contribuzione GESCAL o altro documento equipollente (qualora ne ricorra il caso);
- Ogni altro documento ritenuto valido per l'attribuzione del punteggio;
- Certificazione A.U.S.L. attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile (qualora ne ricorra il caso).

I cittadini non appartenenti all'Unione Europe devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi:

- Idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile, con firma del Funzionario del Consolato o del Console, legalizzata da parte della Prefettura competente, oppure
- Idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero, la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può anche essere effettuata dal servizio Asseverazioni e Traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs.vo 19 novembre 2007 n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertificano la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, a norma dell'articolo 1 comma 6 del

D.Lgs.vo 25 luglio 1998 n. 286), devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti di cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta documentazione senza averla ottenuta entro i 30 giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.

Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità.

Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

Ogni altra irregolarità può essere sanata. In questo caso, il responsabile del Procedimento assegnerà all'interessato un termine ultimo per la regolarizzazione.

Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato l'irregolarità, la domanda sarà dichiarata irricevibile e il richiedente e il suo nucleo familiare non saranno inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.

L'esclusione dalla graduatoria per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria.

Art.4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – OPPOSIZIONI

A - Istruttoria delle domande.

I singoli Comuni procederanno all'istruttoria delle domande ricevute dai medesimi verificandone la completezza .

B- Formazione della graduatoria.

Graduatorie provvisorie dei singoli Comuni

La Commissione entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione delle graduatorie provvisorie dei singoli Comuni secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.

L'avviso di approvazione delle singole graduatorie provvisorie, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione , è immediatamente pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune, in forma pseudo minimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di

tutela della riservatezza, per 30 giorni consecutivi. Dell'avviso di approvazione delle suddette graduatorie verrà data adeguata pubblicità.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione delle singole graduatorie provvisorie nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione alla stessa Commissione avverso le graduatorie stesse. I ricorsi in opposizione dovranno essere indirizzati alla Commissione Comunale alloggi c/ o il Comune di Campagnatico – P.zza Giuseppe Garibaldi, 13 – 58042 CAMPAGNATICO. Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto per contestare l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dai Responsabili del procedimento dei singoli Comuni.

Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata. In questo caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione Alloggi

Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Alloggi, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.

Esaurita l'eventuale fase dei ricorsi., la Commissione provvede a trasmettere ai singoli Comuni le relative graduatorie che saranno approvate definitivamente con provvedimento dei singoli Responsabili competenti

Graduatorie definitive

Le graduatorie definitive sono approvate dai Responsabili competenti dei singoli Comuni, su proposta della Commissione alloggi. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico

La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio dei singoli Comuni, in forma pseudo minimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza, e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.

Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Punteggi di selezione delle domande.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

- a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, pensione di invalidità: **punti 2;**

a-1bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

- con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34°) anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% : **punti 1;**

- con età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari al 100% :**punti 2;**

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando :**punti 2;**

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4, a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4;**

a-4 ter. Qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventesiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**

-un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**

-due o più figli minori fiscalmente a carico o in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4.**

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli **punti 1**

a-8 bis. Nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **punti 1.**

Nel caso in cui siano presenti figli minori: **punti 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b- 1 agli uffici comunali competenti ed alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persone con disabilità: **punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, **:punti 3.**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito e regolarmente corrisposto sia:
superiore ad un terzo del reddito imponibile **punti 3**
uguale o superiore al 50% del reddito imponibile **punti 4**
Ai fini del suddetto calcolo sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3 L.R.T. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **punti 2.**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **punti 2**
Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di ciascun Comune:

- da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;
- da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 2;
- da almeno 10 anni dalla data di pubblicazione del bando: punti 3;
- da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 3,5;
- da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del bando: punti 4;

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:

- non inferiore ad anni 5: **punti 1;**
- non inferiore ad anni 10: **punti 2;**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art.5 CANONE LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III della L.R.T. 02/2019.

Art.6 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

I singoli Comuni provvedono all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE Grossetano e recepito con Deliberazioni di Consiglio Comunale dei singoli Comuni afferenti alla gestione associata, nel rispetto della normativa vigente. A questo scopo, gli stessi verificano la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.

Qualora dalla verifica di cui sopra emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della L.R.T. n. 2/2019.

Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.

Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone al nucleo familiare uno o più alloggi al momento disponibili, idonei in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva.

Si considera giustificata la rinuncia all'alloggio quando questa sia motivata da gravi e documentati motivi familiari e/o sanitari certificati. In tal caso, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

L'assegnazione definitiva è disposta dai Responsabili dei singoli Comuni con proprio provvedimento e trasmessa all'Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

Art. 7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande è fissato **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 31.12.2025** per cui, in caso di spedizione a mezzo servizio postale, non si terrà conto della data del timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Art. 8 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642 come modificato dal D.M. 20.8.1992 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni facenti parte della gestione associata.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, a pena di esclusione, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Per il Comune di Campagnatico

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili presso l'Area Amministrativa (previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564 996728 oppure 0564 996707 o inviando una mail all'indirizzo l.ceni@comune.campagnatico.gr.it oppure a.bennardi@comune.campagnatico.gr.it

oppure

potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.campagnatico.gr.it)

e

consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al numero 0564 996728 oppure 0564 996707

oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Campagnatico Piazza Giuseppe Garibaldi 13 - 58042 Campagnatico (GR) riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2025"

oppure ancora, se il richiedente ha un'apposita casella di posta elettronica certificata
a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.campagnatico@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto "DAMANDA BANDO ERP 2025"

Per il Comune di Cinigiano

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili presso l'Area Amministrativa - referente Dott. Lorenti Pasquale (previo appuntamento telefonico

contattando il numero 0564 994465 o inviando una mail all'indirizzo p.lorenti@comune.cinigiano.gr.it)

oppure

potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.cinigiano.gr.it)

e

consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al numero 0564/994464

oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Cinigiano, Piazza Capitano Bruchi 3 - 58044 Cinigiano (GR) riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2025"

oppure ancora, se il richiedente ha un'apposita casella di posta elettronica certificata

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.cinigiano@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto "DAMANDA BANDO ERP 2025"

Per il Comune di Civitella Paganico

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili presso l'Area Tecnica - referente Arch. Lara Faenzi (previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564 900407 o inviando una mail all'indirizzo l.faezi@comune.civitellapaganico.gr.it)

oppure

potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.civitellapaganico.gr.it)

e

consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al numero 0564/900411

oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Civitella Paganico, Via I° Maggio, 6 - 58045 Civitella Marittima (GR) riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2025"

oppure ancora, se il richiedente ha un'apposita casella di posta elettronica certificata

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto "DAMANDA BANDO ERP 2025"

Per il Comune di Magliano in Toscana

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili presso l'Area Tecnica - referente Benocci Mara (previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564/593439 o inviando una mail all'indirizzo

tecnico@comune.maglianointoscana.it
mara.benocci@comune.maglianointoscana.gr.it)

oppure

oppure

potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.maglianointoscana.gr.it) sezione "Notizie" oppure "Amministrazione trasparente > Bandi di concorso"

e

consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00

oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Magliano in Toscana, Via XXIV Maggio, 9 - 58051 Magliano in Toscana (GR) riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2025"

oppure ancora, se il richiedente ha un'apposita casella di posta elettronica certificata

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it indicando nell' oggetto
"DAMANDA BANDO ERP 2025"

Per il Comune di Scansano

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili presso l'Area Tecnica - referente Arch. Daniela Giura (previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564 509413 o inviando una mail all'indirizzo giura@comune.scansano.gr.it)

oppure

potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.scansano.gr.it)

e

consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico al numero 0564/509411

oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Scansano, Via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano (GR) riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando "CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2025"

oppure ancora, se il richiedente ha un'apposita casella di posta elettronica certificata

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
comune.scansano@postacert.toscana.it indicando nell' oggetto "DAMANDA BANDO ERP 2025"

Art. 9 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.T. n. 02/2019, così come modificata dalle L.R.T n. 36/2025.

Il presente bando è finalizzato alla formazione delle graduatorie generali dei singoli Comuni, che sostituiranno integralmente le precedenti, conseguenti ai precedenti Bandi dei singoli Comuni .

Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'ambito del procedimento amministrativo inerente l'istruttoria delle domande fatte ai singoli Comuni, titolari del trattamento sono i singoli Comuni e Responsabili del trattamento sono i Responsabili degli stessi Comuni.

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

A norma dell'art. 6 del regolamento UE 2016/679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al Bando ERP 2025. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (L.R.T. 2/2019, Deliberazione C.C. n. 30 del 30.11.2020 del Comune di Campagnatico, Deliberazione C.C. n. 51 del 30.11.2020 del Comune di Cinigiano; Deliberazione C.C. n. 54 del 10.12.2020 del Comune di Civitella Paganico; Deliberazione C.C. n. 37 del 30.12.2020 del Comune di Magliano in Toscana; Deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2020 del Comune di Scansano).

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento EU 2016/679.

La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento UE 2016/679).

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai soli fini della pubblicazione del bando, è la Dott. ssa Letizia Ceni – Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Campagnatico .

Campagnatico, lì 27.10.2025

IL RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA
Dr.ssa Letizia Ceni